



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Via Nazionale I, 70 – 02010 Castel Sant'Angelo
e-mail: comune@comune.castelsantangelo.ri.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 23/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA SEDE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CITTADUCALE E CASTEL SANT'ANGELO

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di ottobre, alle ore diciotto e minuti otto, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	Luigi Taddei	Sindaco	X	
2	Sandro Pirri	Vice Sindaco	X	
3	Gianluca Pacitti	Consigliere		X
4	Giuliano Tarquini	Consigliere		X
5	Massimo Boccacci	Consigliere	X	
6	Mauro Saulli	Consigliere	X	
7	Emanuele Giovinale	Consigliere	X	
8	Lucarelli Mauro	Consigliere	X	
9	Emidio Dionisi	Consigliere	X	
10	Emanuele Coronetta	Consigliere	X	
11	Andrea Mittarelli	Consigliere		X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Raffaella Silvestrini.

Il Sig. Luigi Taddei, nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti


Cron. 588

Pubblicato dal 15.11.2018

al 30.11.2018 per giorni 15

consecutivi.





OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA SEDE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CITTADUCALE E CASTEL SANT'ANGELO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che l'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *"Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98"*;

PRESO ATTO

che l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo contempla la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;

CONSIDERATO

che l'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali) prevede specificatamente la facoltà, per i Comuni, di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale;

EVIDENZIATO

che, ai sensi del 2° comma dell'art. 10 del già citato D.P.R. n. 465/1997, le convenzioni sopra richiamate devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

ATTESO

che è stata raggiunta l'intesa con il Comune di Cittaducale per la costituzione di una nuova segreteria convenzionata;

CONSIDERATO


che l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale e la condivisione degli oneri relativi, consentirà, comunque un contenimento dei costi complessivi rispetto alla gestione separata del singolo ente, con un ovvio vantaggio economico per le due Amministrazioni, mantenendo comunque un adeguato livello di funzionalità;

VISTO

il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che detta norme in materia di Ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO in particolare l'art. 10 dello stesso provvedimento normativo, che disciplina la costituzione delle convenzioni di segreteria e indica i contenuti essenziali negoziali e regolamentari delle stesse;

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni"*;



VISTO lo schema di convenzione concordato con il Comune di Cittaducale, e ritenuto quindi idoneo a regolamentare il servizio convenzionato che si vuole attivare;

VISTA la deliberazione n. 150/1999 dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

TENUTO CONTO

che i Comuni di Cittaducale e di Castel Sant'Angelo sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali - sez. regionale Lazio, ora Prefettura - UTG di Roma;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco illustra la proposta; esauriti gli interventi il Sindaco pone ai voti la proposta;

CON VOTI 8 (otto) favorevoli, 0 (zero) contrari, 0 (zero) astenuti, esito accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione fra i Comuni di Cittaducale e di Castel Sant'Angelo per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. "A"), individuando come Comune "capo convenzione" il Comune di Cittaducale;
2. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione con il Comune di Cittaducale;
3. di provvedere alla trasmissione degli atti agli Enti interessati ed alla Prefettura di Roma - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per quanto di competenza, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria;
4. rilevata l'urgenza di conclusione dell'iter amministrativo conseguente, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Mariano Foffo, in qualità di Responsabile del 2° Settore "Economico, Finanziario, Tributario e del Personale, sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale ad oggetto **"APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA SEDE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CITTADUCALE E CASTEL SANT'ANGELO"** esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente essendo mero atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Castel Sant'Angelo 23/10/2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Mariano Foffo





PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Il sottoscritto Mariano Foffo, in qualità di Responsabile del 2° Settore "Economico, finanziario, tributario e del personale sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto **"APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA SEDE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CITTADUCALE E CASTEL SANT'ANGELO"** visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile competente e ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere di regolarità contabile.

Castel Sant'Angelo, lì 23/10/2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Foffo Mariano





**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CITTADUCALE E CASTEL
SANT'ANGELO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di CITTADUCALE (ab. _____ ex cl. III) legalmente rappresentato dal Sindaco Leonardo RANALLI, ed il Comune di CASTEL SANT'ANGELO (ab. _____ ex cl. IV) legalmente rappresentato dal Sindaco Luigi TADDEI,

PREMESSO

che l'Amministrazione Comunale di CITTADUCALE con delibera di C.C. n. ___ del _____ esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione Comunale di CASTEL SANT'ANGELO con delibera di C.C. n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno disposto lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.lgs n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, approvando lo schema di convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti, e la gestione del rapporto di servizio con il segretario comunale;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINE


1. I Comuni di CITTADUCALE (cl. III) e CASTEL SANT'ANGELO (cl. IV) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di CITTADUCALE assume la veste di Comune Capo Convenzione.

ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Sindaco del Comune Capo Convenzione compete la nomina e revoca del segretario comunale, previa comunicazione al Sindaco del Comune convenzionato.



ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

1. Con la presente convenzione i Comuni convenzionati prevedono che un unico segretario comunale presti la sua opera presso entrambi gli enti.
2. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il vicesegretario di ciascun Comune, qualora individuato.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

1. Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento delle attività istituzionali presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.
2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i sindaci dei comuni, proporzionalmente al riparto di spesa, sentito il segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza trimestrale, della quota di spese a carico del Comune di Castel Sant'Angelo.

2. La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 e dai successivi rinnovi contrattuali, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

COMUNE di CITTADUCALE	75%
COMUNE di CASTEL SANT'ANGELO	25%

3. Dalla ripartizione di cui al precedente comma è escluso il rimborso delle eventuali spese di viaggio spettanti al segretario comunale ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 465/97 e dell'art. 45, comma 2 del CCNL 16 maggio 2001, i cui oneri, per gli spostamenti da una sede all'altra nella medesima giornata, sono a carico del Comune presso il quale il segretario si sposta, che provvederà direttamente al rimborso. Le parti si impegnano ad organizzare le proprie attività istituzionali che richiedono l'assistenza del segretario comunale in modo da limitare gli spostamenti da una sede all'altra nella medesima giornata.

4. L'esclusione di cui al comma 3 vale anche per eventuali altri oneri che per legge o per contratto sono a carico del singolo Comune; in particolare, ciascun comune provvederà direttamente ad erogare al segretario comunale, ove spettante, la quota del provento annuale dei diritti di segreteria



nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 comma 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, come convertito dalla legge n. 114/2014. Al fine di calcolare e controllare il rispetto del limite massimo previsto dalla legge, il comune di Castel Sant'Angelo comunica tempestivamente al comune capo convenzione l'importo dei pagamenti direttamente effettuati al segretario comunale.

5. Le parti stabiliscono nel 10% del monte salari l'importo massimo della retribuzione di risultato da corrispondere al segretario comunale nel rispetto dell'art. 42 del CCNL 16 maggio 2001. Tale limite viene ripartito proporzionalmente tra i due comuni secondo le percentuali di cui al comma 2 del presente articolo. L'attribuzione dell'indennità di risultato viene effettuata da ciascun comune sulla base degli obiettivi assegnati e in applicazione del sistema di valutazione adottato.

6. L'eventuale erogazione di buoni pasto da corrispondere al segretario comunale in base delle condizioni previste dal vigente CCNL è a carico del Comune presso il quale il segretario comunale effettua la prestazione di rientro pomeridiano.

ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci, i quali opereranno in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

1. La presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di 36 mesi decorrente dalla presa di servizio del titolare.

2. La durata si intenderà prorogata alla scadenza per un uguale periodo qualora non intervenga, da parte di uno dei due Comuni convenzionati, formale disdetta entro trenta giorni antecedenti alla scadenza.


3. Essa, comunque, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle amministrazioni comunali;
- b) recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

Nel caso di cui alla superiore lettera a) lo scioglimento si perfeziona all'atto della esecutività della seconda delle deliberazioni consiliari, certificato dal segretario comunale; nel caso di cui alla lettera

b), i termini di preavviso decorrono dalla ricezione da parte del comune della comunicazione a





firma del sindaco degli estremi della deliberazione consiliare con cui è stato esercitato il diritto di recesso.

4. Dello scioglimento dovrà essere data comunicazione al Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma - Sezione Regionale del Lazio ed al Segretario convenzionato che continuerà a svolgere le funzioni di Segretario nel Comune di provenienza.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione appartiene alla classe III (popolazione compresa dai 3.000 ai 10.000 abitanti). Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Lazio in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione.

ART. 10- REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 11- NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL 16 maggio 2001, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Lazio per i consequenziali provvedimenti.


Letto e confermato, viene sottoscritto con firma digitale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ai sensi di quanto dispone il comma 2-bis dell'art. 15 della L. 241/90, aggiunto dall'art. 6, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221.


IL SINDACO

del Comune di CITTADUCALE

IL SINDACO

del Comune di CASTEL S. ANGELO



ANGELO
a. di. 0



ANGELO
a. di. 0

Il presente verbale viene così sottoscritto:


IL PRESIDENTE

Luigi Taddei



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Raffaella Silvestrini



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 NOV. 2018

Li, 15 NOV. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Raffaella Silvestrini



ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del T.U. n. 267/00 in data _____

Castel S. Angelo, il 15 NOV. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Raffaella Silvestrini

